



## NOVITA' DECRETO CRESCITA

Recentemente è stata pubblicata sul S.O. n. 26/L alla G.U. 29.6.2019, n. 151 la Legge n. 58/2019 (in vigore dal 30.6.2019) di conversione del DL n. 34/2019 contenente una serie di "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", di seguito analizzate, molte delle quali operative dal 2020.

### MAXI AMMORTAMENTO - Art. 1

Destinatari di questa possibilità in oggetto sono le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi dal 01/04/2019 al 31/12/2019** (con limite prorogato al 30/06/2020 a condizione che l'ordine del bene sia accettato e sia stato versato un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione entro il 31/12/2019) e consiste nell'incrementare il relativo costo del 30% per la determinazione delle quote di ammortamento / canoni leasing.

Sono **esclusi** da tale agevolazione:

- i veicoli citati nel comma 1 dell'art 164.
- Beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore 6,5%.
- Fabbricati e costruzioni.
- Specifici beni relative all'industria manifatturiera alimentare, dell'energia, gas e acqua e dei trasporti e telecomunicazioni compresi in specifiche voci.

### TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI - Art. 2

Tra le novità del decreto crescita vi è la riduzione dell'aliquota **Ires** sul reddito d'impresa, fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserva, nei limiti dell'incremento del patrimonio netto, come da tabella sotto riportata:

ANNO	ALIQUOTA
2019	22,5%
2020	21,5%
2121	21,%
2222	20,5%
Dal 2023	20%

Le disposizioni attuative sono rimandate ad uno specifico DM

### DEDUCIBILITA' IMU IMMOBILI STRUMENTALI - Art. 3

È stato rivisto l'aumento della deducibilità dell'IMU relativo agli immobili strumentali dal reddito d'impresa/lavoro autonomo dal 2019 (attualmente al 40%) fino al raggiungimento della piena deducibilità a decorrere dal 2023 così come segue:

ANNO	ALIQUOTA
2019	50%
2020	60%
2021	60%
2022	70%
Dal 2023	100%



ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 80.000, i.v.  
Telefoni +39010412914 +39010465117 Fax +39010414717 Email info@isamail.it PEC isa@pec.isamail.it  
Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108 - C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914

**CONSULENZA** Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro  
**ELABORAZIONE** Dati contabili fiscali previdenziali - Cedolini paga

### **PROROGA CEDOLARE SECCA- Art. 3 bis comma 1**

Per tutti quei contratti di locazione per i quali il locatore ha optato per la cedolare secca, è stato di fatto **soppresso l'obbligo di comunicazione della proroga del contratto senza che venga meno l'opzione** per la cedolare secca, purché il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la norma (No aumento annuale del canone sulla base dell'indice ISTAT).

### **TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU/TASI - Art. 3 ter**

Come previsto dall'articolo le dichiarazioni IMU e TASI **vanno presentate entro il 31/12** dell'anno successivo (anziché il 30/6) a quello in cui si è verificato l'evento per il quale è stata richiesta la presentazione delle stesse.

### **IMU IMMOBILI IN COMODATO E A CANONE CONCORDATO - Art 3 quater comma 1**

La lettera a) del suddetto articolo ha previsto che, **per le unità immobiliari concesse in comodato e utilizzate come abitazione principale** (ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali come A/1, A/8 e A/9) da parenti di primo grado in linea retta del contribuente, quest'ultimo è esentato dall'obbligo di attestare nella dichiarazione IMU il possesso dei requisiti richiesti per beneficiare della riduzione al 50% della base imponibile Imu per tali unità.

La lettera b) dell'articolo ha previsto, per chi intende beneficiare dell'**aliquota ridotta Imu per gli immobili locati a canone concordato (riduzione del 75% dell'aliquota stabilita dal Comune)**, l'esonero della presentazione della dichiarazione Imu e/o da qualsiasi altra dichiarazione.

### **REDDITI FONDIARI NON INCASSATI - Art. 3 quinquies**

Per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 01/01/2020, **per i quali il locatore non ha percepito i canoni**, i relativi redditi da questi derivati non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che la mancata percezione sia comprovata da:

- Ingiunzione di pagamento,
- dall'intimazione di sfratto per morosità.

Nel caso in cui i questi vengano riscossi in periodi d'imposta successivi, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui sono stati percepiti.

**Per i contratti stipulati fino al 31/12/2019 invece è riconosciuto un credito d'imposta** dato dall'ammontare delle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti come da accertamento avvenuto nel procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto.

### **INCENTIVI LAVORATORI IMPATRIATI - Art. 5 commi 1 e 2**

A partire dal 2020 i redditi (da lavoro dipendente, assimilato e autonomo) prodotti in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza concorrono per il 30% alla formazione del reddito complessivo a condizione che:

- l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente in Italia.
- I lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due anni precedenti il periodo d'imposta di trasferimento e si impegnino a risiedervi per almeno i successivi due.

Tale è applicabile anche per coloro che a partire al 01/01/2020 avviano un'attività d'impresa in Italia.

Per coloro che hanno almeno un figlio minore o a carico (anche preadottivo) o diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare residenziale tale incentivo è attuabile anche per i successivi cinque periodi di imposta.

In entrambi i casi i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d'imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo **limitatamente al 50%** del relativo ammontare.



### **MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO - Art. 6 commi 1, 2 e 3**

Dal 01/01/2019 i contribuenti in regime forfettario che si avvalgono di dipendenti e collaboratori devono trattenere in tre rate, di pari importo, l'ammontare delle ritenute sulle retribuzioni già corrisposte (a partire dal mese di agosto) e versarle entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta. Di fatto, pertanto, i contribuenti forfettari diventano sostituti d'imposta per i propri dipendenti/collaboratori.

### **INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO - Art. 10**

I destinatari sono coloro che hanno effettuato interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità e che hanno diritto alle relative detrazioni con la possibilità di optare per un contributo di importo pari alle medesime detrazioni, che può essere:

- **rimborso sotto forma di credito d'imposta** e utilizzato in compensazione in 5 rate di pari importo annuali.
- **anticipato dal fornitore**, sottoforma di sconto sul corrispettivo, il quale a sua volta ha la possibilità di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e di servizi, i quali però non possono cedere ulteriormente il credito. Inoltre resta esclusa la cessione ad istituti di credito o intermediari finanziari.

### **FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERAZIONI CON SAN MARINO - Art. 12**

Nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino è confermata l'astensione dell'obbligo di fatturazione elettronica.

### **TERMINE EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA - Art. 12 ter**

A decorrere dal 01/07/2019 la fattura elettronica deve essere emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

### **COMUNICAZIONI DATI LIQUIDAZIONE PERIODICHE IVA - Art. 12 quarter**

L'invio della liquidazione Iva periodica (LIPE) **deve essere effettuato entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento**, relativamente al secondo trimestre va effettuata entro 16/09.

La comunicazione del quarto trimestre può essere alternativamente effettuata con la dichiarazione iva annuale ( in tal caso da presentare entro febbraio dell'anno successivo).

### **TERMINI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - Art.12 quinquies, comma 1**

Entro 12 giorni dall'operazione è previsto l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Nel primo semestre (dal 01/07/2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a € 400.000, dal 01/01/2020 per gli altri) di vigenza le sanzioni previste non si applicano nel caso in cui i dati relativi ai corrispettivi giornalieri siano inviati telematicamente entro il mese successivo a quello dell'operazione.

### **VERSAMENTI SOGGETTI ISA - Art. 12 quinquies, commi 3 e 4**

E' stata disposta la **proroga al 30.9.2019 dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni REDDITI / IRAP / IVA i cui termini scadono dal 30.6 al 30.9.2019** a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati i nuovi ISA.

La proroga dei versamenti è stata estesa anche ai soggetti che partecipano a società/ associazioni e imprese



ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 80.000, i.v.  
Telefoni +39010412914 +39010465117 Fax +39010414717 Email info@isamail.it PEC isa@pec.isamail.it  
Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108 - C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914

**CONSULENZA** Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro  
**ELABORAZIONE** Dati contabili fiscali previdenziali - Cedolini paga

interessate agli ISA, ovvero:

- collaboratori di imprese familiari /coniuge dell'azienda coniugale.
- soci in società di persone, di associazioni professionali e di società di capitali trasparenti.

Inoltre può essere altresì usufruita:

- da coloro che adottano regime forfetario / dei minimi,
- dichiarano cause di esclusione dagli ISA,
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

### **SEMPLIFICAZIONI DICHIARAZIONI D'INTENTO - Art. 12 septies**

Dal 2020 la dichiarazione di intento trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate potrà riguardare anche più operazioni, per ognuna delle quali l'Agenzia delle Entrate rilascerà una ricevuta in cui sarà indicato il numero di ricezione i cui estremi dovranno essere inseriti nelle fatture emesse ovvero nelle dichiarazioni doganali dell'importatore; di conseguenza l'esportatore abituale sarà dispensato dalla consegna cartacea in Dogana delle relative dichiarazioni di intento.

L'emanazione delle modalità attuative delle disposizioni in esame sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

### **LOCAZIONI BREVI E ATTIVITA' RICETTIVE - Art.13 quater**

I soggetti non residenti in Italia che mediante la gestione di portali telematici, oltre a mettere in contatto i soggetti alla ricerca di un immobile e il locatore, incassano i canoni/corrispettivi di locazione, devono operare, quali sostituti d'imposta, **una ritenuta del 21% sui canoni all'atto del versamento**, da versare all'Erario e successivamente certificare con mod.770.

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a comunicare all'Autorità locali di pubblica sicurezza /Questura entro le 24 ore successive al loro arrivo, **le generalità delle persone alloggiate**.

Il Ministero degli interni può fornire in forma anonima i dati all'Agenzia delle Entrate che a sua volta:

- li rende disponibili ai Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno,
- li può utilizzare ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.

Modalità e termini saranno definiti un apposito DM.

Presso il MIPAF è **istituita la banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati a brevi locazioni**, ognuno dei quali sarà identificato tramite un codice alfanumerico e i titolari delle strutture ricettive/intermediari immobiliari e i gestori dei portali telematici dovranno pubblicarlo nelle comunicazioni inerenti l'offerta / promozione. Nel caso in cui questo non venga riportato è prevista una sanzione (da un minimo 500 € a un massimo di 5.000 € ed in caso di reiterazione della violazione è maggiorata del doppio).

### **CONTRASTO EVASIONE TRIBUTI LOCALI - Art. 15 ter**

Gli Enti locali competenti al rilascio di autorizzazioni/licenze/concessioni e rinnovi, alla ricezione di segnalazioni di inizio attività possano provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti dei tributi locali; il conseguente rilascio o rinnovo sarà subordinato alla verifica della regolarità dei pagamenti dei tributi locali.

### **RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE AGEVOLATO - Art. 19 bis**

Per tutti i contratti di locazione a canone agevolato è previsto che, in mancanza di comunicazione per il rinnovo del contratto (da inviare 6 mesi prima della scadenza) il contratto si considera tacitamente rinnovato **per un ulteriore biennio**.

### **ABBUONO IMBALLAGGI RESTITUITI – Art. 26 bis**

In materia di rifiuti e imballaggi è stato previsto che, l'impresa venditrice di merce può riconoscere all'impresa acquirente, **un abbuono pari al 25% del prezzo dell'imballaggio** stesso contenente la merce ed esposto in



fattura, a valere sul prezzo degli acquisti successivi.

**All'impresa venditrice sarà riconosciuto un credito d'imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente** (anche se non sono utilizzati da quest'ultima) per un ammontare **massimo di 10.000 €** annui per ciascun beneficiario.

L'abbuono è **riconosciuto alla resa dell'imballaggio** stesso da effettuare **entro un mese dall'acquisto** all'impresa venditrice che:

- effettua la raccolta differenziata di tali imballaggi per il loro successivo riciclo;
- riutilizza tali imballaggi usati;

Tale credito d'imposta:

- dovrà essere indicato nel modello redditi per l'anno di imposta in cui è stato riconosciuto,
- non è tassato a fini IRAP/IRPEF/IRES

**Può essere utilizzato** esclusivamente in compensazione nel mod.F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate anche per importi superiori ai 250.000 € **a decorrere dall'1/1 del periodo successivo in cui è riconosciuto il credito.**

Le disposizioni attuative sono rimandate a uno specifico DM.

#### **APERTURA/AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITA'- Art. 30 ter**

È stato previsto un contributo, a favore dei soggetti che, nei Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, procedono:

- alla riapertura di esercizi chiusi da almeno 6 mesi,
- all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti.

Tale misura riguarda i settori dell'artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, fruizione dei beni culturali, tempo libero, commercio al dettaglio. Tale contributo sarà concesso per l'anno nel quale avviene una delle due casistiche sopra riportate e per i successivi 3 anni ed è rapportato alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello in cui è stata presentata la richiesta di concessione, fino a un massimo del 100% del valore.

I soggetti interessati ad usufruire dell'agevolazione possono farne richiesta presso il Comune dove è situato l'esercizio, compilando un apposito modello oppure procedere tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti dal 01/01 al 28/02 di ciascun anno.

Il Comune, dopo aver accolto e verificato la dichiarazione presentata, procederà al controllo del regolare avvio o mantenimento dell'attività e determinerà la misura del contributo spettante.

#### **OBBLIGHI DI PUBBLICITA'/TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI - Art. 36**

In merito all'obbligo di pubblicità/trasparenza dei contributi pubblici è stato previsto che:

le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, le associazioni di consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, Onlus, associazioni, fondazioni e le cooperative sociali esercenti in attività a favore degli stranieri, **dal 2018 entro il 30/6 di ogni anno** devono pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva e risarcitoria agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente da Amministrazioni Pubbliche.

Inoltre **le cooperative sociali** sono obbligate a pubblicare trimestralmente, nel loro sito, l'elenco dei soggetti a cui sono state versate le somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/98.

**I soggetti che esercitano attività commerciale** di cui all' art 2195, devono pubblicare nella Nota integrativa al bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato, gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura non aventi carattere generale e privi di natura



ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 80.000, i.v.  
Telefoni +39010412914 +39010465117 Fax +39010414717 Email info@isamail.it PEC isa@pec.isamail.it  
Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108 - C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914

**CONSULENZA** Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro  
**ELABORAZIONE** Dati contabili fiscali previdenziali - Cedolini paga

corrispettiva, retributiva risarcitoria agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente da Amministrazioni Pubbliche.

**Le micro imprese, le imprese individuali e società di persone, che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenuti alla redazione della Nota Integrativa**, devono pubblicare entro il 30/6 di ogni anno sul proprio sito internet le informazioni sopra citate. In caso di mancanza del sito la pubblicazione dovrà avvenire nel portale digitale dell'associazione di categoria appartenente.

In caso di mancato assolvimento di tali obblighi:

**a partire dal 01/01/2020** sarà applicata una **sanzione pari 1% degli importi ricevuti** (con un minimo di 2.000 €) nonché la sanzione accessoria dell'adempimento all'obbligo di pubblicazione, (di fatto, il **mancato rispetto** degli obblighi in esame **nel 2019 non risulta sanzionato**).

Nel caso in cui trascorsi 90 giorni dalla contestazione tali obblighi di pubblicazione e il pagamento delle sanzioni pecuniarie non siano stati effettuati, il soggetto dovrà procedere alla restituzione integrale del beneficio ai soggetti erogati.

Tali obblighi non sono applicabili in caso in cui l'importo dei vantaggi effettivamente erogati sia inferiore a 10.000 €.

È infine previsto che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis **contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato** di cui all'art. 52, Legge n. 234/2012, la registrazione degli stessi nella Sezione "Trasparenza" ad opera del soggetto erogante **tiene luogo dei suddetti obblighi di pubblicazione** purché il soggetto beneficiario indichi l'esistenza degli aiuti "oggetto di obbligo di pubblicazione" nel predetto Registro all'interno della Nota integrativa, ovvero, in mancanza, nel portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

#### **ADEGUAMENTO STATUTI ENTI DEL TERZO SETTORE – Art. 43, comma 4 bis**

È stata disposta la proroga al 30/06/2020 all'adeguamento dello statuto alle nuove previsioni di cui al Codice del Terzo Settore da parte di:

- Bande musicali,
- ONLUS,
- Organizzazioni di Volontariato,
- Associazioni di promozione sociale (APS),
- Imprese sociali.